



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE OO.PP. E MOBILITÀ

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO

POTENZA

C.F. 80002950766

REPERTORIO N.

Contratto per l'affidamento del Servizio di Manutenzione, supporto operativo e Assistenza Specialistica finalizzati alla conduzione del sistema informativo dell'osservatorio sulla condizione abitativa della Regione Basilicata

PREMESSO

che con Deliberazione di Giunta Regionale n. del/...../..... è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto;

che con Determinazione Dirigenziale n./...../... del/...../..... è stato affidato il servizio oggetto del presente contratto alla con sede in

..... -; La stessa ha costituito il deposito cauzionale definitivo, mediante polizza fideiussoria n. rilasciata dalla -

Agenzia di per l'importo di €, pari al% dell'importo del presente contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemila il giorno del mese di in Potenza, nella sede della Regione Basilicata in viale Vincenzo Verrastro, 4 innanzi a me

Dott.ssa....., nata a il....., Segretario

Generale della Giunta della Regione Basilicata, qui domiciliata per la carica quale ufficiale rogante dei contratti della Regione Basilicata, ai sensi della L.R. n. 9 del 06.06.1986, senza

l'assistenza di testimoni, avendo le parti rinunciato con il mio consenso, giusto l'art. 48 della

Legge notarile n. 89 del 16.02.1913 sono comparsi: il sig nato a il in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata, C.F..... autorizzato alla sottoscrizione del presente con D.G.R. n..... del e il sig nato a il nella qualità di legale rappresentante della ditta affidataria per la realizzazione del progetto citato in epigrafe, che dichiarano, convengono e stipulano, quanto segue:

Art. 1. - NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- a. dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Regione Basilicata (di seguito denominata "Amministrazione") e la Ditta o Raggruppamento d'Imprese aggiudicatario dei servizi e forniture oggetto del presente contratto (di seguito denominata "Aggiudicatario") relativamente all'erogazione dei servizi e forniture previsti nell'atto medesimo;
- b. dal Capitolato Tecnico e dai suoi allegati di cui alla gara di che trattasi, qui integralmente richiamati ed espressamente accettati dall'Aggiudicatario;
- c. dal D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163;
- d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate, o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, in quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Art. 2. - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Ditta si impegna ad effettuare secondo quanto previsto dal citato contratto la Fornitura del Servizio di Manutenzione, supporto operativo e Assistenza Specialistica finalizzati alla conduzione del sistema informativo dell'osservatorio sulla

condizione abitativa della Regione Basilicata riconducibile ai seguenti servizi:

1. manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del sistema informativo;
2. supporto operativo e assistenza specialistica agli Uffici. del dipartimento;

Art. 3. - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà una durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dal .../.../....., primo giorno del mese successivo dalla data di stipula del contratto, e fino al .../.../..... . Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intende cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione. In ogni caso, alla scadenza del contratto, l'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione o di altro fornitore da selezionare con successiva gara, tutto quanto in suo possesso sia stato posto in essere nel periodo contrattuale.

Art. 4. - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del presente contratto è stabilito in €
(...../00), IVA inclusa, per le attività di cui al Capitolato Tecnico;
Qualora, nel corso delle operazioni, venissero richieste delle prestazioni aggiuntive, le stesse saranno regolarizzate con apposito atto aggiuntivo in base a quanto previsto dal D.Lgs. 163.

Art. 5. - CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione esercita il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni e del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni, per il tramite del Responsabile dell'esecuzione del Contratto. L'Amministrazione nomina Responsabile dell'esecuzione del Contratto, Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto garantisce l'esecuzione, la supervisione, la direzione e il controllo delle attività oggetto dell'appalto attraverso l'espletamento di tutti gli atti formali utili

al procedimento di che trattasi.

Art. 6. - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario, al fine di garantire il livello decisionale richiesto in tale processo, nomina Project Manager con responsabilità di interfaccia diretta tra tutto il suo personale, dipendente e no, e l'Amministrazione. È facoltà dell'Aggiudicatario nominare un Responsabile del Contratto, la cui presenza deve essere comunicata al Responsabile del Procedimento in fase di avvio del progetto. Il Project Manager ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare, a tutto il suo personale impiegato nel progetto, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali penali. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza rilevate in contraddittorio con il Project Manager dovranno intendersi rivolte direttamente all'Aggiudicatario.

Art. 7. - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'impresa fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa. L'Aggiudicatario assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese e le responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o contestazione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 8. - PROPRIETÀ DEL SOFTWARE APPLICATIVO

Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del software applicativo,

unitamente agli elaborati prodotti, alle opere dell'ingegno, alle creazioni intellettuali, alle procedure software, creati, predisposti o realizzati dall'Aggiudicatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle attività, oggetto dell'appalto, sono di titolarità esclusiva della Regione, che può quindi disporre senza alcuna restrizione.

Art. 9. - MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati con le seguenti modalità:

trimestralmente, ed in modo posticipato, è effettuata, da parte del Project Manager apposta consuntivazione delle attività svolte che è sottoposta all'approvazione del Responsabile dell'esecuzione del Contratto. Tale consuntivazione costituisce titolo, da parte dell'Aggiudicatario, ad emettere fattura. Le attività si intenderanno completate con la consegna della documentazione. Le fatture devono essere compilate secondo le leggi vigenti, intestate a: Regione Basilicata - Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità – Ufficio Edilizia – Corso Garibaldi, 139 - 85100 Potenza. Il corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario è liquidato a seguito della presentazione delle suddette fatture, con il visto favorevole del Responsabile dell'esecuzione del Contratto e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture stesse al Protocollo della Regione. Detto corrispettivo tiene conto delle eventuali penali comminate sulla base dei parametri previsti nel presente contratto. Per l'espletamento delle attività di cui all'art.2 l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 8 della legge 136/2010, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto ogni pagamento relativo al presente contratto verrà effettuato mediante bonifico su conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via esclusiva, ai sensi della legge 136/2010 ell'art. 3 commi 1 e 8, pena la risoluzione immediata del contratto, presso la sede di codice IBAN Il bonifico deve riportare il codice unici di progetto (CUP). L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 è obbligato a comunicare alla

Regione Basilicata, entro 7 giorni dall'accensione, gli estremi identificativi dei conti dedicati, oltre alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il mancato rispetto dell'art.3 della legge 136/2010 comporta la risoluzione del presente contratto.

Art. 10. – PENALI

I Livelli di Servizio definiti nel Capitolato Tecnico sono considerati minimi dall'Amministrazione e il loro mancato rispetto può comportare l'applicazione di penali secondo quanto di seguito indicato:

Le inadempienze a qualunque obbligo contrattuale che saranno ritenute lievi a giudizio dell'Amministrazione, comporteranno l'applicazione della penalità di Euro 250,00 e l'assegnazione di 20 giorni di tempo all'impresa per la produzione delle proprie controdeduzioni. In caso di recidiva, le infrazioni di lieve entità, comporteranno l'applicazione di penale doppia. In sede di effettuazione dei controlli e dopo aver eseguite le eventuali variazioni, sarà ammessa una percentuale di tolleranza massima del 10%, senza che venga applicata alcuna penale per la ditta appaltatrice, la quale invero si impegna a normalizzare tale situazione in accordo con i responsabili ed in ottemperanza al presente Capitolato. Il Responsabile del Procedimento valuta l'applicazione delle penali previa comunicazione scritta delle contestazioni all'Aggiudicatario che, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare delle controdeduzioni. L'importo delle penali è detratto dal corrispettivo dovuto nel trimestre osservato. Il mancato rispetto dei livelli minimi, sanzionati, per un numero maggiore o uguale a 3 trimestri consecutivi o un ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale, costituiscono motivo di grave inadempimento, in tal caso l'Amministrazione ha facoltà di disporre la risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 12, "Inadempimenti, Risoluzione del contratto, Risarcimento".

Art. 11. - INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente contratto, l'Amministrazione invia comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione l'Aggiudicatario deve comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della stessa. In caso d'inadempimento dell'Aggiudicatario è prevista la possibilità per l'Amministrazione di acquisire i servizi presso altra ditta in possesso dei necessari requisiti.

Il corrispettivo per i servizi in questione o l'importo delle penali applicate può essere recuperato dall'Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'Aggiudicatario inadempiente. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

Risoluzione del contratto: In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione può risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione. L'Amministrazione può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all'Aggiudicatario, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

1. mancato rispetto dei livelli minimi, sanzionato per un numero maggiore o uguale a 3 trimestri consecutivi;
2. ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale;
3. verificarsi, in un semestre, di almeno 5 inadempienze o gravi negligenze, verbalizzate, riguardo agli obblighi contrattuali o a inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
4. accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicatario;
5. sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta;

6. mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine stabilito di cui al

successivo art. 12, "Garanzie di esecuzione del contratto";

7. situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o

qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Aggiudicatario;

8. cessione del contratto a terzi, subappalto totale del servizio;

9. casi di frode dell'Aggiudicatario.

Risarcimento danni: L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni,

materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto soprattutto nel caso in cui le

inadempienze comportino rischi per la salute degli utenti oppure determinino l'interruzione

del pubblico servizio. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo,

l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata

dall'Aggiudicatario, si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 12. - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel

presente contratto, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, l'Aggiudicatario è

obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall'art. 113 del

D.Lgs. 163/2006. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa,

l'impresa di assicurazione deve essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia deve prevedere espressamente le seguenti condizioni:

1. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e

con l'obbligo di versare la somma richiesta nel limite dell'importo garantito, entro un

termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione,

senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;

2. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di

cui all'art. 1944 del c.c.;

3. inopponibilità all'Amministrazione garantita dell'eventuale mancato pagamento dei premi;

4. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c., comma 2.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'accezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall'Amministrazione. La garanzia fideiussoria garantisce per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali:l'Amministrazione, fermo restante quanto previsto al precedente articolo 10, "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse. Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 13. - CONDIZIONI TECNICHE ED OPERATIVE

L'Aggiudicatario assicura di aver acquisito piena e completa conoscenza di tutte le condizioni tecniche ed operative necessarie alla realizzazione dell'Oggetto del contratto, e di accettarle senza riserva alcuna. Qualora insorgano maggiori ed imprevedute difficoltà di esecuzione, l'Aggiudicatario non può rivalersi in alcun modo sull'Amministrazione.

Art. 14. - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, ha l'obbligo di

uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura ed il servizio stesso. L'Aggiudicatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente contratto e si fa carico di osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L'Aggiudicatario deve, inoltre, rispettare, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicatario si avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione, che è inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Art. 15. - TUTELA DELLA PRIVACY

L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti da altre amministrazioni o altri soggetti coinvolti nell'espletamento del servizio. Essa si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che l'Amministrazione ne indichi la comunicazione o diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. L'Aggiudicatario, inoltre, si obbliga all'osservanza di tutti gli adempimenti derivanti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, "Codice in

materia dei dati personali”.

Art. 16. - ONERI A CARICO

Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico dell'Aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione. Tali oneri riguardano: l'imposta di registro, marche da bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti. L'IVA s'intende a carico dell'Amministrazione Regionale.

Art. 17. - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Le revisioni, nei termini di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, sono operate sulla base di istruttoria condotta dal dirigente dell'Ufficio Sistema Informativo Regionale e Statistica sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5, del succitato decreto. In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui al citato art. 7, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo.

Art. 18. - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Aggiudicatario elegge il proprio domicilio in

Art. 19. - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento a quanto contenuto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e a quanto previsto in materia della vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 20. - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente contratto che non siano risolte in via bonaria, sono devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria: è in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli art. 806 e seg. Del Codice di Procedura Civile. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Potenza.

Il legale rappresentante della ditta

Il rappresentante della regione Basilicata

L'ufficiale rogante

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano esplicitamente:

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Inadempimenti, risoluzione del contratto, risarcimento

Art. 14 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario

per l'Aggiudicatario

Il legale rappresentante della ditta

(.....)